

**ALLEGATO "A"**

Comune di Riccione

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## Sommario

ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO.....	3
ART. 3 – FINALITA' DELLA GESTIONE .....	3
ART. 4 – FORME DI GESTIONE .....	3
ART. 5 – SOGGETTI AFFIDATARI .....	4
ART.6 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA .....	4
ART. 7 – L'OFFERTA.....	5
ART. 8 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....	5
ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO .....	7
ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	7
ART.11 – AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI .....	7
ART.12 – PARTICOLARI MODALITA' DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI.....	8
ART. 13 – DURATA DELLE CONVENZIONI .....	8
ART. 14 – MANUTENZIONI .....	8
ART. 15 – CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA .....	9
ART. 16 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	9
ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI.....	10
ART. 18 – SUB-CONCESSIONE .....	10
ART. 19 – TARIFFE .....	10
ART. 20 – L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE .....	11
ART. 21 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	11
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE.....	11

## **ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI**

- 1) Ai sensi della L.R. 06.07.2007 n.11, attuativa dell' art. 90 comma 25 della L. 289/2002, il presente regolamento disciplina le modalità d'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità per almeno dieci anni, individuati nell'elenco allegato ( Allegato A ) e distinti fra impianti sportivi a rilevanza economica e impianti sportivi senza rilevanza economica.
- 2) Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli impianti sportivi concessi in uso a tariffa oraria determinata annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
- 3) L'elenco degli impianti sportivi di cui al precedente comma 1 è aggiornato, qualora si renda necessario, con deliberazione di Giunta Comunale.

## **ART. 2 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO**

Per impianto sportivo si intende lo spazio individuato mediante elaborato planimetrico destinato all'attività sportiva costituito da:

- \_ Spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi etc);
- \_ Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi e relativi percorsi etc);
- \_ Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, antincendio, amplificazione etc);
- \_ Spazi per il pubblico (aree a verde, posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso e relativi percorsi etc);
- \_ Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalle norme vigenti, eventuali attività commerciali di vicinato esclusivamente dirette alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati alle attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno;

## **ART. 3 – FINALITA' DELLA GESTIONE**

1. Gli impianti sportivi sono strutture destinate all'uso pubblico ed alla pratica dello sport professionistico, dilettantistico, giovanile, scolastico, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché promuovere ed incentivare il turismo sportivo.
2. Di conseguenza l'uso degli impianti sportivi deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni e delle società sportive, delle federazioni e degli enti di promozione sportiva e delle scuole attraverso criteri obiettivi.
3. La convenzione stabilisce i criteri per l'approvazione annuale del piano di utilizzo.

## **ART. 4 – FORME DI GESTIONE**

Gli impianti oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

1. direttamente dall'Amministrazione Comunale;

2. mediante affidamento in gestione a soggetti terzi. L'affidamento in gestione avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, salvo che l'affidamento avvenga in via diretta nei seguenti casi:

- a) quando su territorio di riferimento dell'ente proprietario dell'impianto è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto e il medesimo non è inserito fra quelli a rilevanza economica;
- b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicate.

## **ART. 5 – SOGGETTI AFFIDATARI**

1) Ai sensi del comma 3 dell'art.2 della L.R. n.11/2007 gli impianti sportivi di proprietà comunale che non sono gestiti direttamente dal Comune sono affidati in gestione in via preferenziale e in ordine di priorità ai seguenti soggetti di seguito definiti " non economici":

- a. società e associazioni sportive dilettantistiche;
- b. associazioni di discipline sportive associate;
- c. enti di promozione sportiva;
- d. federazioni sportive nazionali;

2) I soggetti di cui al precedente comma 1 devono avere ottenuto i riconoscimenti e/o le iscrizioni di cui al comma 4 dell'art.2 della L.R. 06 luglio 2007 n.11.

## **ART.6 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MEDIANTE PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA**

1) L'affidamento in gestione mediante procedure di evidenza pubblica avviene attraverso la pubblicazione di un bando del quale deve essere data una diffusa pubblicità sul territorio attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune e affisso all'Albo Pretorio.

Nel bando devono essere indicati:

- \_ Impianto sportivo che l'Amministrazione Comunale intende affidare in gestione identificato mediante elaborato planimetrico in scala in 1: 1000
- \_ Principali discipline sportive praticabili
- \_ Criteri di aggiudicazione
- \_ Durata della concessione
- \_ Valore del contributo massimo che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione
- \_ Valore del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire dall'affidamento in gestione dell'impianto
- \_ La periodicità dell'erogazione del contributo da parte dell'Ente o del versamento del canone da parte del soggetto gestore
- \_ Soggetti ammessi a partecipare
- \_ Requisiti richiesti per la partecipazione
- \_ Modalità di presentazione della domanda
- \_ Modalità di formulazione dell'offerta

- \_ Termine di scadenza e luogo di presentazione della domanda di partecipazione
- \_ Ufficio presso il quale possono essere assunte le informazioni relative alla procedura di Affidamento.

2) Al bando sono allegati:

- \_ Facsimile della convenzione di affidamento in gestione
- \_ Facsimile della domanda di partecipazione

3) L'Amministrazione Comunale può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie ( es. apertura dell'impianto a tutti i cittadini, imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario, progetto di utilizzo e di sviluppo delle attività di formazione e di animazione e assunzione dell'impegno ad aderire ai progetti sociali, educativi e formativi realizzati in modo coordinato dal Comune ).

## **ART. 7 – L'OFFERTA**

L'offerta deve essere costituita da:

- un progetto di gestione sportiva dell'impianto;
- un piano di conduzione tecnica;
- un'offerta economica,

sulla base dei principi espressi nei successivi articoli.

## **ART. 8 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

1) Valutazione delle offerte presentate dai soggetti non economici:

Per le offerte presentate dai soggetti non economici il criterio di valutazione terrà conto prioritariamente del valore del progetto di gestione sportiva e sociale, del piano di conduzione tecnica e dell'offerta economica presentati dai partecipanti alla selezione. A parità di punteggio ottenuto si terrà conto del maggior numero di associati di età inferiore ai diciotto anni .

2) Per la gestione delle strutture di maggiore dimensione con caratteristiche che ne permettano un utilizzo polivalente, è data preferenza alle associazioni che raggruppano più discipline sportive praticabili nello stesso impianto.

3) Valutazione del progetto di gestione sportivo-sociale:

Il progetto di gestione sportivo-sociale sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:

- a) Esperienza maturata nel settore sportivo specifico cui è destinato l'impianto, con particolare riferimento al bacino di utenza del medesimo, e nella gestione di impianti simili per tipologia e dimensioni fino ad un massimo di 10 punti;
- b) Valutazione del radicamento sul territorio comunale del soggetto richiedente, tenuto conto della storicità del sodalizio sportivo sul territorio fino ad un massimo di 10 punti;
- c) Contribuito dato dal soggetto richiedente, nel corso dell'attività pregressa, alla valorizzazione e al potenziamento infrastrutturale dell'impianto oggetto della domanda fino ad un massimo di 10 punti;
- d) Progetto di organizzazione di attività a favore di giovani, anziani e diversamente abili fino ad un massimo di 5 punti;
- e) Progetto di gestione delle attività sportive, compatibilità con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento e disponibilità a svolgere

iniziative di promozione dello sport promosse dall'Amministrazione Comunale e non, rivolte alla diffusione della pratica dello sport aperto a tutti fino ad un massimo di 5 punti;

f) Qualificazione professionale del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale utilizzato nell'impianto fino ad un massimo di 10 punti ;

g) Affidabilità economica del soggetto richiedente intesa come dimostrazione della solidità economica desumibile attraverso elementi illustrativi del bilancio e delle potenzialità di investimento , analizzabili anche mediante referenze bancarie fino ad un massimo di 10 punti.

h) Per ogni procedura di selezione finalizzata all'affidamento in gestione degli impianti sportivi l'Amministrazione Comunale può predisporre ulteriori criteri, integrativi e specificativi di quelli definiti nei precedenti commi, strutturandoli anche in relazione a particolari caratteristiche tecniche e/o connesse alle specifiche attività sportive che si svolgono negli impianti stessi, assegnando comunque un punteggio non superiore a 10 punti.

4) Valutazione del piano di conduzione tecnica:

Il piano di conduzione tecnica deve contenere le descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo. Nel piano di conduzione tecnica verrà valutata anche la disponibilità alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, di interventi di miglioramento funzionale degli impianti, quando necessari, anche mediante investimenti specifici, ed ottimizzazione delle attività di manutenzione fino ad un massimo di 30 punti .

5) Valutazione dell'offerta economica:

a) L'offerta economica per impianti a non rilevanza economica sarà valutata sull'incremento, in termini percentuali del canone minimo stabilito per l'impianto di riferimento e sulla diminuzione, sempre in termini percentuali, del contributo concesso dal Comune per la gestione del medesimo fino ad un massimo di 10 punti .

b) L'offerta economica per impianti a rilevanza economica sarà valutata sull'incremento, in termini percentuali del canone minimo stabilito per l'impianto di riferimento e sulla diminuzione, sempre in termini percentuali, del contributo concesso dal Comune per la gestione del medesimo fino ad un massimo di 20 punti .

6) Valutazione delle offerte presentate dai soggetti economici:

a) Nel caso in cui alla procedura di affidamento non partecipino soggetti di cui al comma 1 dell'art.5 è possibile affidare gli impianti a soggetti diversi, di seguito chiamati "soggetti economici", con gli stessi obblighi e comunque nel rispetto dei principi di cui all'art.4 della L.R. 11/2007.

b) Nel caso dei soggetti economici, l' offerta presentata sarà valutata complessivamente sulla base del progetto di gestione sportivo- sociale del piano di conduzione tecnica e dell'offerta economica così come precedentemente individuati, tenuto conto che l'incremento, in termini percentuali del canone minimo stabilito per l'impianto di riferimento e la diminuzione, sempre in termini percentuali, del contributo concesso dal Comune per la gestione del medesimo avranno una valutazione, in termini percentuali, maggiore di quella prevista per l'affidamento ai soggetti non economici.

7) L'attribuzione del punteggio, nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento, è demandata alla Commissione Giudicatrice.

8) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non assegnare comunque la gestione dell'impianto a nessuno dei soggetti partecipanti al bando di assegnazione con motivate

ragioni, a suo insindacabile giudizio. Nel caso di presentazione di una sola offerta valida, l'A.C. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione.

## **ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO E CANONE MINIMO**

- 1) L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale individua:
  - a) gli impianti a cui erogare un contributo annuo a sostegno della gestione, in quanto impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata si ritiene non possano fornire al Concessionario risorse sufficienti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità della struttura sportiva affidata in gestione;
  - b) gli impianti che, per tipologia della struttura o per caratteristiche dell'attività sportiva praticata, si ritiene possano garantire, al netto dei costi di gestione, la corresponsione di un canone annuo a favore dell'Ente;
  - c) l'importo del contributo di cui alla lett. a) e l'importo del canone di cui alla lett. b) individuati per singolo impianto da indicare nel bando.
- 2) Alla scadenza della convenzione di gestione, in caso di rinnovo, l'Amministrazione Comunale può rivalutare il contributo o il canone annuo in misura non superiore al 20% dell'importo stabilito al momento dell'affidamento, tenuto conto dell'eventuale intervenuto aumento dei costi di gestione superiore all'indice ISTAT.
- 3) Nel caso di affidamento al Concessionario di servizi ulteriori, rispetto a quelli previsti nella Convenzione, al momento dell'affidamento in gestione l'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può stabilire di integrarla con un contributo aggiuntivo.
- 4) Con deliberazione di G.C. il contributo e il canone di cui ai sub a) e b) del comma 1 possono essere rivisti anche in seguito a sopraggiunte straordinarie e motivate situazioni tali da modificare l'entità degli stessi.

## **ART. 10 – COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice sarà composta da:

1. Dirigente del settore Sport
2. P.O. del Settore Sport
3. Esperto in materia di gestione di impiantistica sportiva.
4. Impiegato dell'Ufficio Sport in qualità di Segretario

## **ART. 11 – AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Sulla base dei presupposti di cui al precedente art.4, l'affidamento in via diretta degli impianti sportivi può avvenire ferma restando, comunque, la valutazione degli elementi di cui ai precedenti artt.7 e 8.

## **ART.12 – PARTICOLARI MODALITA' DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI**

1) L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati qualificati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e gestione successiva degli stessi quali:

- a) procedure di finanza di progetto ( project financing );
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione ai sensi della Legge n.109/94 e successive modificazioni;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato.

2) In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1 l'Amministrazione Comunale può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale con il sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive che operano localmente.

## **ART. 13 – DURATA DELLE CONVENZIONI**

1) L'affidamento in gestione degli impianti sportivi è commisurato, nella sua durata complessiva, alle prospettive di sviluppo delle attività correlate all'ottimizzazione delle dinamiche operative, alla valorizzazione e al miglioramento strutturale riferibili agli impianti stessi e, pertanto, è determinato in via preferenziale su base pluriennale tenendo conto dei piani di gestione.

2) Le convenzioni stipulate con i soggetti gestori ai sensi del presente regolamento hanno la durata di sette ( 7 ) anni a far data dalla stipula della convenzione, eventualmente prorogabili, per una sola volta, di due ( 2 ) anni, con Deliberazione di Giunta Comunale.

3) Costituisce elemento di valutazione, ai fini della concessione della proroga di cui al precedente comma 1 la realizzazione da parte della società Concessionaria durante il periodo di validità della convenzione, di interventi, in accordo con il Comune, migliorativi e riqualficativi dell'impianto e dell'attività in esso svolta tali da accrescerne il valore e la funzionalità.

4) Nel caso in cui durante il periodo di validità della convenzione, la società Concessionaria assuma un mutuo per interventi di ristrutturazione e di miglioramento strutturale dell'impianto sportivo in concessione, la validità della convenzione potrà essere prorogata al massimo fino alla scadenza dell'ultima rata di ammortamento del mutuo.

## **ART. 14 – MANUTENZIONI**

1) Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso.

2) E' a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario.



3) Qualora il Concessionario, per propria iniziativa, intenda effettuare interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, i progetti relativi dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

4) Nel caso in cui il Concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del TUEL 267/2000.

## **ART. 15 – CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1) Previo accordo con l'A.C. il concessionario può effettuare a propria cura e spese interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria sotto il diretto controllo dell'Ufficio Sport del Comune, dopo aver chiesto al medesimo l'assenso preventivo al progetto di intervento.

2) Per tali interventi il Comune può concedere, a titolo di contributo, il parziale risarcimento delle spese sostenute dal Concessionario fissato nella misura massima del 65% delle spese stesse.

3) Le opere eseguite divengono immediatamente di proprietà del Comune e come tali sono soggette a tutti gli obblighi a carico del Concessionario a norma della convenzione.

4) Qualora detti interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità e omologazione dell'impianto, il Concessionario deve acquisirli a propria cura e spese. Le richieste per il rilascio di eventuali autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale sono effettuate a cura e spese del Concessionario.

5) Al termine dei lavori il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune le certificazioni di legge.

## **ART. 16 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1) Fermo restando quanto contenuto nella convenzione il Concessionario è obbligato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia sportiva, fiscale, tributaria, di sicurezza sportiva, sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori nonché del presente regolamento e degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di gestione dell'impianto.

2) La mancata osservanza di quanto sopra può costituire motivo di revoca della concessione senza che il Concessionario abbia niente a che pretendere a titolo di rimborso, indennizzo o quant'altro.

3) Il Concessionario ha l'obbligo di intestare a nome dell'associazione sportiva i contratti di fornitura delle utenze, assumendone i relativi costi, salvo i casi in cui l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione diretta.

4) I Concessionari sono obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale copia del bilancio approvato dagli organi competenti entro trenta giorni dalla data di approvazione.

## **ART. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI**

1) Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

2) Il concessionario si impegna espressamente a garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere, sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

3) Nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, devono essere applicati i CCNL di categoria.

4) Il concessionario provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

## **ART. 18 – SUB-CONCESSIONE**

1) Senza specifica autorizzazione formale del Comune è fatto divieto di sub-concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o parte del medesimo o di modificarne la destinazione d'uso.

2) L'utilizzo saltuario dell'impianto da parte di soggetti terzi per tornei, singole manifestazioni, od altre attività sportive inerenti le discipline praticate nell'impianto, dovrà essere concordato con il soggetto gestore che lo autorizza tenuto conto prioritariamente del programma dell'attività sportiva svolta nell'impianto medesimo.

3) L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito degli impianti, per attività proprie, per un numero di giornate, come meglio definito nelle singole convenzioni di gestione.

4) Il costo di tutti i servizi (custodia, pulizia, allestimento ecc.) erogati dal Concessionario in caso di uso dell'impianto da parte di terzi è a carico del soggetto che ne ha richiesto l'uso.

## **ART. 19 – TARIFFE**

1) Le tariffe applicate agli utenti per l'utilizzo dell'impianto sono determinate dal Comune su proposta della società concessionaria con riferimento alle tariffe praticate in impianti analoghi dell'area provinciale.

2) Il documento che approva le tariffe e le tariffe praticate nell'impianto dovrà essere esposto all'interno dell'impianto sportivo in luogo ben visibile agli utilizzatori.

## **ART. 20 – L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE**

- 1) L’affidamento avverrà con specifico provvedimento del Dirigente del Settore Sport previa informazione alla Giunta Comunale della bozza del bando e, successivamente, della graduatoria derivante dalla procedura di selezione.
- 2) La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione che disciplina gli aspetti economici e giuridici della gestione secondo lo schema di massima allegato al presente regolamento (allegato “B”).

## **ART. 21 – VERIFICHE E CONTROLLI**

- 1) L’Amministrazione Comunale effettua controlli e verifiche sulla gestione degli impianti sportivi affidati in gestione così come meglio specificato nella convenzione con i soggetti gestori.
- 2) La convenzione può anche prevedere sistemi di autocontrollo effettuati dal concessionario o modalità di verifica da parte del Comune della qualità percepita dagli utenti nonché la rilevazione dell’impatto effettivo delle prestazioni sul contesto socio-economico.

## **ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui la Deliberazione Consiliare che lo approva, unitamente ai suoi allegati, diviene esecutiva.